

IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DELL'1/08/2012

Decreto n. 1115 del 16 Luglio 2021

Bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici più colpiti dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 di cui alla propria Ordinanza n. 2/2019, modificata con le Ordinanze nn. 3/2019, 25/2019, 26/2019, 12/2020 23/2020, 6/2020 e 11/2021. Domanda Prot. n. **CR/2021/6780** del **13/05/2021** presentata da **STUDIO SALAMINI GIUSEPPE**.

Non ammissibilità a finanziamento.

Visto l'articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" (in seguito D. L. n. 74/2012 e ss.mm.ii.), che dispone che il Presidente della Giunta Emilia-Romagna assuma le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012, con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo i giorni 20 e 29 maggio 2012, ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012 e ss.mm.ii. ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;

Vista la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 "Legge di stabilità", che ha introdotto i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater all'art.11 del D.L. n. 74/2012 e ss.mm.;

Visto il Decreto-Legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 4 dicembre 2017, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 ed in particolare l'art. 2 bis, comma 43 che dispone che: *“A far data dal 2 gennaio 2019, il perimetro dei comuni dell'Emilia- Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale, precedentemente individuato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1 giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è così ridotto: Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda. I Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, in qualità di Commissari delegati, possono procedere con propria ordinanza, valutato l'effettivo avanzamento dell'opera di ricostruzione, a ridurre il perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa emergenziale”*;

Richiamata la propria Ordinanza n. 34 del 28 Dicembre 2017 recante *“Individuazione di un nuovo perimetro dei territori dei Comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 ai sensi del comma 43, dell'art. 2 bis, del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148”*, con la quale è stato disposto, tra l'altro, di dare atto che i propri provvedimenti terranno conto, ai fini della loro efficacia, della revisione del perimetro del cratere;

Visto il Regolamento (UE) N 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

Visto, inoltre, il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, che ha disposto (con l'art. 15, comma 6) che il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sia ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;

Vista la propria Ordinanza n. 2 del 19 febbraio 2019, con la quale, in seguito alla proposta formulata dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 185/2019, è stato

approvato un bando finalizzato a favorire, tramite la concessione di contributi a fondo perduto, il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici nei comuni più colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012; (cosiddetto bando ordinario), di seguito modificato e integrato dalle proprie Ordinanze n. 3 del 27 febbraio 2019, n. 25 del 1° agosto 2019, n. 26 del 9 settembre 2019 e n. 12 del 18 maggio 2020, n. 23 del 20 luglio 2020, n. 6 del 18 febbraio 2021 e n. 11 del 22 aprile 2021;

Richiamati i contenuti del suddetto bando, e, in particolare, l'articolo 21 che ha previsto quattro finestre temporali per la presentazione della domanda di contributo;

Viste:

- la Determinazione del Direttore Generale all'Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa n. 6318 del 08/04/2019, avente ad oggetto "Individuazione dei collaboratori per l'attività di istruttoria e costituzione del nucleo di valutazione per la valutazione delle domande presentate ai sensi del bando approvato con ordinanza del commissario delegato per la ricostruzione n. 2/2019 così come modificata dalle Ordinanze nn. 3/2019, 25/2019, 26/2019, 12/2020, 23/2020 e 6/2021";
- la Determinazione del Direttore Generale all'Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa n. 5455 del 30/03/2021, avente ad oggetto "modifica della composizione del nucleo di valutazione, nominato con propria determinazione n. 6318/2019, per l'esame delle domande presentate ai sensi del bando approvato con ordinanza del commissario delegato per la ricostruzione n.2/2019 così come modificato con l'ordinanza n.3/2019 e ss.mm.ii.";

Premesso che:

- in data **13/05/2021** il professionista **STUDIO SALAMINI GIUSEPPE**, Codice fiscale **SLMGPP53S28H225L**, Partita IVA **02697240352**, ha presentato, nell'ambito della 4° finestra del bando sopra citato e tramite l'applicativo SFINGE 2020, la domanda di contributo registrata con Prot. n. **CR/2021/6780**;

- l'istruttoria di ammissibilità formale della suddetta domanda, svolta dal Servizio Qualificazione delle Imprese ai sensi dell'Ordinanza n. 2/2019 e ss.mm.ii., si è conclusa con esito positivo e, pertanto, la stessa è stata oggetto di valutazione di merito da parte del nucleo di valutazione previsto nell'articolo 28 del bando;

Visti gli esiti della valutazione di merito della sopra citata domanda svolta dal nucleo di valutazione così come risultano nel verbale della seduta del **17/06/2021** acquisito agli atti del Servizio Qualificazione delle Imprese;

Considerato che:

la domanda sopra indicata non è stata ritenuta ammissibile a finanziamento per le seguenti motivazioni: **"Il progetto non è ammissibile in quanto gli interventi proposti, consistenti**

principalmente nell'acquisto di elementi hardware e software che mirano a digitalizzare lo studio, non prevedono l'attivazione di nuovi servizi tali da incidere significativamente sull' attrattività dello studio professionale e sulla rivitalizzazione dell'area secondo la logica e gli intenti del bando”;

Preso atto che:

– conseguentemente in data **24/06/2021** è stato inviato, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e tramite l'applicativo SFINGE 2020, il preavviso di rigetto prot. n. **CR/2021/8729** del **24/06/2021**;

– in data **04/07/2021** il richiedente ha provveduto ad inviare, sempre tramite l'applicativo SFINGE 2020, memorie e opposizioni scritte al suddetto preavviso;

– le suddette memorie e opposizioni sono state sottoposte ad un ulteriore esame del nucleo di valutazione nella seduta del **07/07/2021**, come risulta dal relativo verbale, acquisito agli atti del Servizio Qualificazione delle Imprese;

Considerato che il suddetto nucleo di valutazione ha ritenuto:

– che le attività libero-professionali, non presentano in linea generale una caratteristica intrinsecamente attrattiva nei luoghi nei quali sono esercitate in quanto le ragioni per le quali i clienti si avvalgono di tali attività originano più da fattori quali le specifiche competenze tecniche, il rapporto fiduciario che si instaura nel tempo tra cliente e professionista, il passaparola ecc.;

– che gli interventi di riqualificazione, ammodernamento e/o ampliamento delle relative attività, per essere coerenti con gli obiettivi del bando, devono necessariamente riferirsi alla realizzazione di nuovi servizi che siano determinanti per suscitare l'interesse di un'ampia fascia di utenza a recarsi nei luoghi in cui le già menzionate attività sono esercitate, al fine di garantire un maggiore afflusso di persone nelle aree coinvolte;

- che le sopra richiamate memorie e opposizioni non hanno fornito elementi utili ad una revisione del giudizio di inammissibilità già espresso dallo stesso, in quanto:

➤ in esse non sono state descritte attività finalizzate alla realizzazione di nuovi servizi idonei ad attrarre nuova clientela nell'area interessata, infatti il progetto ha per oggetto un investimento di riqualificazione che è intrinseco nella tipologia dell'attività;

➤ pur essendo nelle stesse ribadito che l'intervento sul sistema informatico non è volto alla digitalizzazione dello Studio, di fatto lo stesso consentirà solo di migliorare e riqualificare l' attività libero-professionale già esistente, la quale comunque, non presenta una caratteristica intrinsecamente attrattiva nei luoghi nei quali è esercitata;

Preso atto che il suddetto nucleo ha pertanto stabilito che il progetto proposto, anche alla luce di quanto già comunicato nel preavviso di rigetto e tenuto conto della non accoglibilità delle controdeduzioni acquisite, non è ammissibile a finanziamento poiché considerato non coerente con gli obiettivi del bando;

Ritenuto di procedere, con il presente provvedimento, per le motivazioni espresse nel sopra citato preavviso di rigetto e indicate nel suddetto verbale del nucleo di valutazione, alla definitiva dichiarazione di non ammissibilità a finanziamento della domanda di contributo in oggetto;

DECRETA

per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate

1. di dichiarare la domanda di contributo Prot. n. **CR/2021/6780**, presentata in data **13/05/2021**, tramite l'applicativo SFINGE 2020, dal professionista **STUDIO SALAMINI GIUSEPPE**, con sede legale nel Comune di **REGGIOLO (RE)**, in **VIA REGINA MARGHERITA n. 43**, Codice fiscale **SLMGPP53S28H225L**, Partita IVA **02697240352**, **non ammissibile a finanziamento**;

2. di notificare il presente provvedimento attraverso l'applicativo SFINGE2020 a **STUDIO SALAMINI GIUSEPPE**, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica, o il ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni;

3. di pubblicare per estratto il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (Burett).

Bologna,

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)